

N. 21322 di Repertorio

N. 8640 di Raccolta

**ATTO COSTITUTIVO**

**DI**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno ventisette

del mese di febbraio

27 FEBBRAIO 2008

In Verona, nel mio studio in Via Dominutti al civico n. 20.

Innanzi a me dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona,

è presente:

GOTTA FRANCESCA, nata a Verona (VR) il 26 maggio 1978, domiciliata per la carica in Bosco Chiesanuova (VR), Piazza della Chiesa n. 35, presso la Sede Municipale, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità e veste di Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente Pubblico Locale di nazionalità italiana "COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA", con sede in Bosco Chiesanuova (VR), Piazza della Chiesa n. 35, n.c.f./P.IVA 00668140239 e quindi per conto ed in legale rappresentanza dello stesso Comune, legittimata alla sottoscrizione del presente atto giusta:

\* l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

\* il Decreto di nomina del Sindaco in data 7 gennaio 2008

n.ro 131 di Protocollo;

	* la deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 febbraio	
	2008 n. 4 Registro Deliberazioni, dichiarata immediatamente	
	eseguibile, deliberazione che in copia conforme all'originale	
	si allega al presente atto sotto lettera "A";	
	* la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa	
	del Comune di Bosco Chiesanuova, adottata ai sensi dell'art.	
	192 del citato D.Lgs. 267/2000, in data 25 febbraio 2008 n.	
	159, determinazione che in copia conforme all'originale si	
	allega al presente atto sotto lettera "B".	
	Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità per-	
	sonale, veste suindicata e dei cui poteri io Notaio sono cer-	
	to, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale	
	dichiara e stipula quanto segue:	
	1) Il "COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA", a mezzo della qui costi-	
	tuita sua legale rappresentante, dichiara di costituire, come	
	costituisce, una società a responsabilità limitata uniperso-	
	nale denominata	
	"BEI PASSI S.R.L.".	
	2) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero) e viene interamente sottoscritto in denaro	
	dall'unico socio "COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA".	
	La quota di partecipazione del socio è proporzionale all'am-	
	montare del conferimento dallo stesso effettuato.	
	Si dà atto che il 100% (cento per cento) di detto capitale, e	
	pertanto l'intero capitale sociale pari ad euro 10.000,00	

(diecimila virgola zero zero), è stato ritualmente già versato in data 27 febbraio 2008 presso la "CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa", Filiale di Bosco Chiesanuova (VR), giusta ricevuta rilasciata dalla predetta Banca in data 27 febbraio 2008, ricevuta che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C".

3) L'oggetto, la sede, la durata, l'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto che viene approvato dalla comparente nel testo seguente:

\* \* \* \* \*

**STATUTO**

**della**

**SOCIETA'**

**"BEI PASSI S.R.L."**

**Art. 1**

**Denominazione**

**1.1** E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

**"BEI PASSI S.R.L."**.

**Art. 2**

**Oggetto**

**2.1** La società ha per oggetto:

a) la fornitura e la gestione di servizi sociali, socio-sanitari e assistenziali a favore delle famiglie, dei

	giovani, degli anziani, minori, disabili, soggetti in situa-	
	zione di svantaggio sociale, fisico, psichico, economico, sia	
	in strutture residenziali, in comunità e simili o a domici-	
	lio;	
	b) la fornitura di servizi e la gestione di strutture quali	
	musei, biblioteche, teatri, sale convegni e simili;	
	c) la prestazione di servizi di manutenzione e conservazione	
	di aree verdi, strade, cimiteri ecc., nei limiti consentiti	
	dalle normative in materia di opere e lavori pubblici;	
	d) la gestione e/o la fornitura di servizi ausiliari presso	
	strutture scolastiche, quali, a titolo esemplificativo ma non	
	esaustivo, servizi inerenti mense scolastiche, servizi di vi-	
	gilanza alunni e scuolabus;	
	e) la fornitura e la gestione di servizi nell'ambito dello	
	sport e del tempo libero e del turismo sociale, quali a tito-	
	lo esemplificativo, la manutenzione e gestione di strutture	
	sportive, palestre e piscine, palaghiaccio, campi sportivi,	
	piste da sci e ogni altra struttura turistico-ricettiva;	
	f) la fornitura di servizi di pulizie e affini in spazi e se-	
	di pubbliche o impiegate per attività di rilevanza pubblica;	
	g) la promozione e l'organizzazione di eventi e manifestazio-	
	ni per la promozione culturale, turistica, sportiva ed econo-	
	mica del territorio;	
	h) la gestione e la fornitura di servizi inerenti la raccolta	
	e lo smaltimento di rifiuti e di servizi ecologici in genere;	

i) la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia alternativa.

**2.2** La Società svolgerà le proprie attività a favore della popolazione e del territorio del Comune di Bosco Chiesanuova e degli altri Comuni che eventualmente siano soci. Il tutto comunque dovrà essere esercitato nell'assoluto rispetto della vigente normativa in materia compreso quanto disposto dall'art. 13 del D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con modificazioni nella L. 4/8/2006 n. 248 e dall'art. 3 comma 27 e ss. della L. 24/12/2007 n. 244.

**2.3** Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, strumentali al miglior conseguimento del medesimo, ed inoltre potrà compiere - in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società od Enti, Consorzi, ecc., aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

**2.4** Sempre per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà inoltre contrarre, come parte passiva, nei limiti stabiliti dalla legge, mutui, leasing e finanziamenti in genere.

**2.5** Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari

requisiti non posseduti dalla società.

**Art. 3**

**Sede**

**3.1** La società ha sede nel comune di Bosco Chiesanuova (Verona).

**Art. 4**

**Durata**

**4.1** La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasettanta.

**Art. 5**

**Capitale**

**5.1** Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

**5.2** Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica ai sensi di legge.

**5.3** Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, secondo comma, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata. I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti docu-

menti.

**5.4** La società potrà ricevere dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

**5.5** Possono essere soci soltanto il Comune di Bosco Chiesa-nuova ed altri Enti Locali.

#### **Art. 6**

##### **Domicilio**

**6.1** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Art. 7**

##### **Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi**

**7.1** I trasferimenti per atti tra vivi, tanto a titolo oneroso quanto a titolo gratuito delle partecipazioni sociali, sia a terzi sia tra soci, sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

**7.2** Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine.

**7.3** Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le se-

	guenti disposizioni e modalità:	
	- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la	
	propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta	
	con raccomandata A.R. all'organo amministrativo; l'offerta	
	deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni	
	della cessione, fra le quali, in particolare il prezzo e le	
	modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 15	
	(quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, tra-	
	smetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci,	
	che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le se-	
	guenti modalità:	
	a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al-	
	l'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della	
	prelazione con raccomandata A.R. entro 30 (trenta) giorni	
	dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo am-	
	ministrativo;	
	b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (tren-	
	ta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà co-	
	municato al socio offerente - entro 15 (quindici) giorni dal-	
	la scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione del-	
	l'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripar-	
	tizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della	
	data fissata per il trasferimento.	
	<b>7.4</b> Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da	
	parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà	



ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

**7.5** Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

**7.6** Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta.

**7.7** La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonchè in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, dell'avviamento, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in con-

siderazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

**7.8** Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

**7.9** La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

**7.10** E' fatto divieto di costituzione di pegno o usufrutto sulle quote sociali.

**7.11** Le partecipazioni non possono essere cedute se non al Comune di Boscohiesanuova o ad altri Enti Locali.

**7.12** Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

## **Art. 8**

### **Unico socio**

**8.1** Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 del Codice Civile. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel

registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei com-  
mi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

## **Art. 9**

### **Amministratori**

**9.1** La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o tre membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o tre amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o tre amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

**9.2** Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

**9.3** Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

**Art. 10**

**Durata della carica, revoca, cessazione**

**10.1** Gli amministratori, che potranno essere anche non soci, restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

**10.2** E' consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

**10.3** La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

**Art.11**

**Modalità di adozione delle**

**decisioni del Consiglio di Amministrazione**

**11.1** Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate in adunanza collegiale.

**Art. 12**

**Adunanze del consiglio di amministrazione**

**12.1** Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

**12.2** La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-

ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

**12.3** Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

**12.4** Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

**12.5** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

**12.6** Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

### **Art. 13**

#### **Poteri dell'organo amministrativo**

**13.1** L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fatti salvi quelli riservati ai Soci dal presente statuto.

**13.2** Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,

	questo può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato ese-	
	cutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno	
	o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo	
	caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo,	
	quinto e sesto dell'art. 2381 del Codice Civile. Non possono	
	essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475,	
	quinto comma, del Codice Civile.	
	<b>13.3</b> Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due	
	membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa	
	la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati,	
	devono entro otto giorni sottoporre la decisione ai soci.	
	<b>13.4</b> Nel caso di nomina di più amministratori, al momento	
	della nomina i poteri di amministrazione possono essere at-	
	tribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a mag-	
	gioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono es-	
	sere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In	
	manca di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in	
	ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministra-	
	zione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministra-	
	tori congiuntamente tra loro.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministra-	
	tori non possono compiere alcuna operazione.	
	<b>13.5</b> Possono essere nominati direttori, institori o procura-	
	tori per il compimento di determinati atti o categorie di at-	
	ti, determinandone i poteri.	

**13.6** Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

#### **Art. 14**

##### **Rappresentanza**

**14.1** L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

**14.2** In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega loro conferita.

**14.3** Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

**14.4** La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti derivanti dalla specie di operazioni di cui sono incaricati e nei limiti eventualmente contenuti nell'atto di nomina.

#### **Art. 15**

##### **Compensi degli amministratori**

**15.1** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

**15.2** I soci possono, nei limiti e con le modalità previsti

dalle norme vigenti in tema di compenso per gli amministratori pubblici, stabilire un compenso lordo annuale onnicomprensivo. I soci possono altresì prevedere una indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata nel rispetto della vigente normativa in materia.

**15.3** In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina sempre nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 15.2.

#### **Art. 16**

##### **Organo di controllo**

**16.1** Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno la società può nominare il revisore e/o il collegio sindacale, composto e funzionante ai sensi di legge. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio.

**16.2** Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'art. 2397 del Codice Civile.

#### **Art. 17**

##### **Decisioni dei soci**

**17.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-



sentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**17.2** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) l'approvazione della programmazione annuale e triennale

dell'attività e del relativo budget, che sarà triennale a scorrimento, con revisione annuale;

c) l'approvazione dei contratti di servizio con il Comune di

Bosco Chiesanuova e con gli altri Enti Locali che siano eventualmente soci;

d) la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo

amministrativo e la nomina dell'eventuale suo presidente;

e) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-

cale o del revisore;

f) le modificazioni dello statuto;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### **Art. 18**

##### **Diritto di voto**

**18.1** Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

**18.2** Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**Art. 19**

**Assemblea**

**19.1** Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

**19.2** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

**19.3** L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

**19.4** Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

**19.5** Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

## **Art. 20**

### **Svolgimento dell'assemblea**

**20.1** L'assemblea, previa conforme decisione dei soci, verrà presieduta dal Sindaco del Comune di Bosco Chiesanuova. In alternativa od in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea verrà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

**20.2** Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

## **Art. 21**

### **Deleghe**

**21.1** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio per delega

scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

#### **Art. 22**

##### **Verbale dell'assemblea**

**22.1** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

**22.2** Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**22.3** Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 23**

##### **Quorum costitutivi e deliberativi**

**23.1** L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti

dal precedente art. 17.2, lett. f), g), ed h), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

**23.2** Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del Codice Civile è necessario il consenso di tutti i soci.

**23.3** Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

**23.4** Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione sia sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, terzo comma, del Codice Civile.

## **Art. 24**

### **Bilancio e utili**

**24.1** Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

**24.2** L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 2364, secondo comma, Codice Civile.

**24.3** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta almeno la ventesima parte da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,

	verranno destinati, secondo quanto determinato dai soci e	
	comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del	
	presente statuto, ad attività di rilevanza sociale nel ter-	
	ritorio del Comune di Boscochiesanuova e degli altri Enti	
	Locali eventualmente soci, in misura proporzionale alla par-	
	tecipazione da ciascuno posseduta, salvo, limitatamente alla	
	distribuzione territoriale, diversa decisione dei soci.	
	<b>Art. 25</b>	
	<b>Scioglimento e liquidazione</b>	
	<b>25.1</b> La società si scioglie per le cause previste dall'art.	
	2484 del Codice Civile; nell'ipotesi di cui al numero 2 del	
	predetto articolo l'assemblea deve essere convocata entro	
	quindici giorni per le opportune modifiche statutarie.	
	<b>25.2</b> In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previ-	
	sti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verifi-	
	carsi.	
	<b>25.3</b> L'assemblea, se del caso convocata dall'organo ammini-	
	strativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento	
	del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

**Art. 26**

**Rinvio**

**26.1** Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

\* \* \* \* \*

4) Fino a nuova determinazione dei soci la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che durerà in carica a tempo indeterminato, e che viene nominato nella persona del signor:

\* MELOTTI geom. CLAUDIO, nato a Bosco Chiesanuova (VR) il 20 ottobre 1957, domiciliato in Bosco Chiesanuova (VR), Via Farinata degli Uberti n. 6;  
n.c.f. MLT CLD 57R20 B073V.

5) Ai soli fini dell'art. 111 - ter disp. att. C.C. la comparsa dichiara che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente:

\* Bosco Chiesanuova (VR), Piazza della Chiesa n. 35.

6) Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto).

7) Il signor MELOTTI geom. CLAUDIO, nella predetta sua qualità e veste di Amministratore Unico, è delegato al futuro ritiro dalla predetta "CASSA RURALE BASSA VALLAGARINA - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa", Filiale di Bo-

	sco Chiesanuova (VR), della somma come sopra versata per de-	
	posito del 100% (cento per cento) del capitale sociale nonchè	
	ad apportare al presente atto ed allo statuto sociale tutte	
	quelle modifiche che si rendessero necessarie al fine di ot-	
	tenere l'iscrizione del presente atto nel competente Registro	
	delle Imprese di Verona.	
	8) Le spese inerenti e conseguenti a questo atto, che si in-	
	dicano approssimativamente nell'importo globale di euro	
	2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), sono a cari-	
	co della società.	
	9) La comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli alle-	
	gati.	
	Quest'atto fu da me Notaio letto alla richiedente ed a mia	
	interpellanza dalla stessa dichiarato conforme alla sua vo-	
	lontà.	
	Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a	
	mano da me Notaio consta di sette fogli di cui sono occupate	
	pagine ventiquattro per intero e fin qui della venticinquesi-	
	ma pagina e viene sottoscritto alle ore undici e minuti quin-	
	dici.	
	F.to: GOTTA FRANCESCA	
	F.to: MARIO BERNARDELLI - NOTAIO.	



